

CONVENZIONE EX ART. 5, 2° COMMA, DPR 328/2001.

Tra l'Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono, 7, in persona del legale rappresentante, il Magnifico Rettore, prof. Enrico Decleva, nato a Milano il 18.04.1941, domiciliato per la carica in Milano, Via Festa del Perdono, 7

e

La Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia con sede in Milano, Via Ripamonti 35, C.F. 97119370159, in persona del presidente pro-tempore, Dott. Marco Fabbri, nato a Milano il 18.09.1958, ed elettivamente domiciliato per la carica istituzionale presso la sede dell'Ente in Milano, Via Ripamonti 35;

Preso atto che con il Dpr 5 giugno 2001, n. 328, sono state apportate integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni afferenti all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali e alle relative prove;

Visto che l'art. 5, comma 2, del Dpr 328/2001 concernente gli esami di Stato prevede che: "(...) gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica ed una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi dalla stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di apposite convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali";

Visto l'art. 12, comma 3, e l'art. 13, comma 3, del citato decreto che disciplinano l'articolazione delle quattro prove degli esami di Stato per l'accesso alla professione di dottore agronomo e di dottore forestale (sezione A dell'Albo) e di agronomo



iunior, forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario (sezione B dell'Albo);

Considerato che l'ampiezza degli obiettivi formativi delle classi delle L e delle LS di cui all'art. 2 della presente convenzione, consentono, nell'ambito di ciascun corso di studio, di approfondire particolari settori di applicazioni professionali con un elevato livello di specificità;

Ritenuto che l'ultima parte del 2° comma, art. 5, Dpr 328/2001 sia finalizzata ad assicurare che vi siano conoscenze comuni e condivise, all'interno dei diversi corsi di studio afferenti alle professioni riconducibili allo stesso Albo, destinate a porsi ad un livello più generale e di contesto culturale rispetto ai campi di applicazione professionale specifici;

Ritenuto che le conoscenze comuni e condivise di cui al comma precedente siano da individuarsi sia nelle aree delle discipline metodologico-applicative sia nelle aree del sapere deontologico-professionale;

Fermo restando che l'art. 12, 1° co., della legge 10 febbraio 1992, n. 152, secondo il quale "l'esame di Stato è finalizzato all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano l'attività professionale nonché ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico-professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione;

Valutato che l'esenzione di cui all'art. 5, comma 2, del citato decreto sia da riferirsi alla prova scritta di cui all'art. 13, 3° co., lett. b);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Corsi di studio

I corsi di studio appartenenti alle classi di cui all'art. 13, e succ. mod. e integrazioni



nonché i corsi di laurea specialistica di cui all'art. 12, Dpr 328/2001, che includano nell'iter didattico l'acquisizione di specifiche conoscenze e capacità di carattere metodologico-applicativo e deontologico-professionale sono riconosciuti ai sensi del Dpr 5 giugno 2001, n. 328, art. 5, comma 2.

Art. 3 - Esenzione

Coloro i quali avendo conseguito una delle lauree appartenenti alle classi di cui all'art. 2 siano in grado di dimostrare l'acquisizione di crediti formativi universitari nelle aree deontologico-professionale e metodologico-applicativa di cui alla Tab. A allegata alla presente convenzione, i cui CFU sono da inserire all'interno della tipologia f) di cui all'art. 10 del DM 3 novembre 1999, n. 509, ovvero l'acquisizione di crediti formativi attraverso un'attività formativa riconosciuta dal Consiglio della struttura didattica svolta presso uno studio professionale in qualsiasi forma costituito, la cui titolarità e responsabilità sia in capo ad un iscritto alla sezione A di uno degli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali da almeno 5 anni, saranno esentati dalla prova dell'esame di Stato, di cui all'art. 13, 3° co., lett. b relativa alla "seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo.

Detta esenzione si estende a coloro che hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'art. 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 4 - Commissione paritetica

É facoltà dell'Università istituire una commissione costituita da quattro componenti, di cui due nominati dall'Università e due dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia deputata a individuare i corsi di studio di cui all'art. 2 che abbiano un iter didattico coerente con



l'acquisizione di specifiche conoscenze e capacità di carattere metodologico-applicativo e deontologico-professionale, che si dovrà esprimere prima della pubblicazione del manifesto annuale degli studi. Tali corsi saranno considerati "convenzionati" ai sensi dell'art. 5.

Art. 5 - Corsi convenzionati

In alternativa all'acquisizione dei CFU di cui all'art. 3 l'esenzione della prova dell'esame di Stato di cui all'art. 13, Dpr 328/2001, lett. b, sarà attribuita a coloro i quali avranno frequentato uno dei corsi di laurea di cui all'art. 4.

Art. 6 - Corsi di laurea

L'elenco dei corsi di laurea "convenzionati" appartenenti ad una delle classi di cui agli art. 12 e 13, Dpr 328/2001, è redatto dalla commissione paritetica di cui all'art. 4 avendo riguardo alla presenza dei contenuti formativi dell'area deontologico-professionale e dell'area metodologico-applicativa con particolare riferimento alle discipline oggetto dell'esame di Stato.

Art. 7 - Collaborazioni


Per la tenuta del corso di cui alla Tab. A, allegata quale parte integrante della presente convenzione, le Università dovranno avvalersi della collaborazione con i soggetti iscritti agli Albi professionali dei dottori agronomi e di dottori forestali da almeno 10 anni.

Art. 8 - Controversie

Le eventuali controversie saranno risolte dalla "Direzione generale affari civili e libere professioni" presso il Ministero della Giustizia – Ufficio VI.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di legge.



Art. 10 - Registrazione

Gli oneri per l'eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico di
chi la richiede.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

data **20 OTT 2003**



IL RETTORE

Prof. Enrico Decleva

Handwritten signature of Prof. Enrico Decleva in black ink.

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI

DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

data **27 OTT. 2003**

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Fabbri

Handwritten signature of Dott. Marco Fabbri in blue ink, enclosed in a large blue oval.

Handwritten initials in black ink, possibly 'AF' and 'MF'.

Tab. A – Allegato alla Convenzione ex art. 5, 2° comma, Dpr 328/2001: corso di “Cultura professionale” da inserire nell’ambito, discipline della tipologia f) di cui all’art. 10 del DM 3 novembre 1999, n. 509.

Argomenti	CFU minimi
<p>Caratteri delle professioni intellettuali, norme generali (codice civile e penale) e deontologiche.</p> <p>Ordinamento della professione di dottore agronomo/forestale, organizzazione dell’Albo e figure professionali, competenze comuni ad altre professioni tecniche.</p> <p>Tariffe professionali.</p> <p>Cenni sull’inquadramento societario e tributario.</p> <p>Inquadramento previdenziale della professione.</p> <p>Principi di certificazione di qualità per le professioni intellettuali.</p>	2 CFU
<p>Incarico professionale: disciplinare/lettera d’incarico, svolgimento, conclusione e pagamento.</p> <p>Pratica professionale e attività subordinate all’iscrizione in albi o elenchi della Pubblica amministrazione.</p> <p>Attività di perito e di consulente del Giudice, di arbitro e di perito unico.</p> <p>Attività di consulenza tecnica di parte e in qualità di perito estimatore di danni da calamità naturali.</p>	1 CFU
<p>Esempi di pratica professionale di natura tecnica, progettuale, economica, estimativa con particolare riferimento alla prova di cui all’art. 13, 3° comma, lettera a) e lettera c) del Dpr 328/2001.</p>	1 CFU

